

**CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE
TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E IL COMUNE DI BOLOGNA.**

Il **Comune di Bologna**, con sede in Bologna, Piazza maggiore, n. 6, rappresentato dalla Capo Area Personale e Organizzazione, dott.ssa Mariagrazia Bonzagni, domiciliata per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale OdG/Progr. n..../2016) del//2016

E

La **Città Metropolitana di Bologna**, con sede in Bologna, via Zamboni, n. 13, rappresentata dalla Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse dott.ssa Nadia Gualtieri, domiciliata per la carica presso la sede della Città Metropolitana, in esecuzione del provvedimento del Sindaco metropolitano n.(PG n.//2016) del ...//2016

PREMESSO

a) che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane sono subentrate alle province omonime, ai sensi della L. 56/2014;

b) che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;

c) che, ai sensi dell'art.1 comma 16 della medesima legge, alla predetta data il Sindaco del Comune di Bologna ha assunto anche le funzioni di sindaco metropolitano;

d) che, ai sensi dell'art.1 comma 50 della medesima legge, *“alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza auto-organizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

e) che, in relazione alla Città metropolitana, non sono definite dalla normativa, specifiche indicazioni in ordine alla individuazione del Direttore generale, mentre l'art. 38 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna, ne prevede le funzioni e il ruolo, in applicazione delle disposizioni del TUEL in materia di Comuni e Province e, in particolare, al comma 3 prevede che l'ufficio del Direttore generale e quello del Segretario generale possano essere oggetto di convenzione con il Comune capoluogo;

f) che l'art.1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n.56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare *“le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie”* con cui *“i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

g) che l'art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna disciplina le forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni per l'organizzazione e la gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse;

h) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

i) che il Comune di Bologna e la Città metropolitana di Bologna, al fine di garantire il presidio delle funzioni di Direzione generale nella Città metropolitana e, nel contempo, di conseguire un duplice vantaggio in termini di efficacia nello svolgimento delle proprie funzioni e di risparmi di spesa, anche in considerazione della natura dell'ente Città metropolitana e la coincidenza dell'organo di vertice tra i due Enti, rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale PG n. 20076 del 26.01.2016. e con atto del Sindaco metropolitano PG n. 4189 del 28/01/2016, hanno approvato una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale;

l) che la convenzione citata aveva durata pari al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

m) che un'unica figura di Direttore generale, ancorché solo per pochi mesi, ha consentito di svolgere in modo sinergico le funzioni e facilitato il coordinamento e l'azione trasversale tra i due Enti e, pertanto, si ritiene funzionale dare continuità al percorso avviato rinnovando la convenzione tra il Comune di Bologna e la Città Metropolitana di Bologna per svolgere in modo coordinato le funzioni di Direttore generale fino al termine del mandato amministrativo;

n) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n. _____ (PG n. _____), assunta dalla Giunta Comunale di Bologna in data _____, immediatamente esecutiva;
-
- con provvedimento n. _____ del Sindaco metropolitano di Bologna in data _____, immediatamente esecutiva;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Città metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) e il Comune di Bologna (d'ora in poi Comune), si convenzionano per avvalersi nei rispettivi enti, della figura del medesimo Direttore generale alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere una maggior efficacia nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - Titolarità dell'ufficio

Il Direttore Generale della Città metropolitana è individuato nel Direttore generale del Comune.

ART. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

Il Direttore generale nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Direttore generale presta servizio in ciascuno dei due enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Direttore generale in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore generale, le sue funzioni saranno svolte secondo le modalità previste da ciascuno dei due enti convenzionati.

ART. 4 - Trattamento economico del Direttore generale

Al Direttore generale compete il trattamento economico stabilito dal Comune di Bologna, senza alcuna maggiorazione.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco determina gli obiettivi per i due enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

ART. 5 - Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Direttore generale in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure: 80% della spesa sarà a carico del Comune ed il 20% della spesa sarà a carico della Città metropolitana.

L'avvalimento da parte della Città metropolitana delle funzioni del Direttore generale del Comune non è configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale, né come comando.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dal Comune, il quale chiederà annualmente il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana.

Il Comune invierà alla Città metropolitana, al 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute nel periodo, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

La Città metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Direttore generale al Comune di Bologna. La Città Metropolitana rimborserà al Comune di Bologna le spese relative a missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione ecc. svolti nell'interesse della Città Metropolitana.

ART. 6 - Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata pari al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione motivata da comunicare all'altro ente.

ART. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Direttore generale.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il COMUNE DI BOLOGNA

per la CITTÀ METROPOLITANA DI
BOLOGNA